

Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici in materia di erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica

1. Oggetto delle verifiche ispettive

- 1.1 Le operazioni di verifica avranno oggetto le modalità di espletamento del servizio di misura dell'energia elettrica da parte delle imprese distributrici, con particolare riguardo:
- a) al funzionamento dei sistemi di acquisizione da remoto dei dati di misura;
 - b) alle modalità di validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica;
 - c) alle modalità di trasmissione dei dati di misura.

2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

- 2.1 Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo di sopralluoghi presso le sedi delle società destinatarie della verifica, ovvero presso i luoghi dove siano reperibili dati e informazioni, con l'obiettivo di prendere visione e di acquisire elementi documentali ed informativi relativi all'espletamento del servizio di misura dell'energia elettrica.
- 2.2 Nel corso delle verifiche ispettive, a titolo esemplificativo e non esaustivo, verrà effettuato il controllo:
- a) del funzionamento dell'intera sequenza di effettuazione delle attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica;
 - b) del funzionamento dei sistemi di interfacciamento con i destinatari delle misure dell'energia elettrica rilevate;
 - c) del trattamento, ai fini dell'erogazione del servizio di misura, delle configurazioni impiantistiche non standard (impianti multi-sezione, più utenze aventi il medesimo punto di connessione con la rete pubblica, utenze con più di un punto di connessione alla rete pubblica, configurazioni con presenza di sistemi di accumulo, ecc.).